



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. dr. Luigi Santini | Presidente |
| 2. dr. Angela Quitadamo | Consigliere rel. |
| 3. dr. Arianna Sbanò | Consigliere |

All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art.127-ter cpc; lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 51/2026 R.G.L.

TRA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante (CF 80078750587), rappresentato e difeso per procura generale alle liti dagli Avv.ti Susanna Mazzaferri (MZSSNN65H65Z133A), Valeria Salvati (SLVVLR67S68A271Q) e Silvana Mariotti (C.F. MRTSVN65L55A462W)

Appellante principale-appellato incidentale

E

FARMAREGNO S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappr.ta e difesa per procura alle liti in atti dall'Avv. Marco Tirini del Foro di Bologna

Appellata principale-appellante incidentale

Conclusioni come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Ancona in funzione di giudice del lavoro Farmaregno S.r.l. proponeva opposizione all'avviso di addebito n. 303 2024 00014106 68 000, quindi instava per l'accertamento negativo del maggior credito contributivo vantato dall'Inps, di cui al verbale di accertamento unico dell'ITL Chieti-Pescara del 20 giugno 2023, in relazione al disconoscimento dei contratti d'opera sottoscritti da essa Società per determinati periodi con ciascuno dei Farmacisti, ivi meglio indicati, iscritti agli ordini professionali di competenza territoriale, ed alla riqualificazione degli stessi come contratti di lavoro subordinato.



Con sentenza del 9 febbraio 2026 l'adito Tribunale annullava l'avviso di addebito opposto, quindi condannava Inps a rifondere a Farmaregno s.r.l. le spese di lite.

Con ricorso depositato il 12 marzo 2026 l'Inps ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, deducendo l'errore del primo giudice nello sconfessare gli esiti dell'accertamento ispettivo, fondato su una molteplicità di seri e pregnanti elementi alla stregua dei quali avrebbe dovuto riconoscersi il carattere fittizio dei contratti d'opera oggetto di disconoscimento, dunque la effettiva natura subordinata dei rapporti intercorsi con gli indicati Farmacisti, tutti soggetti al potere di eterodirezione esercitato nei loro confronti dalla Società originaria opponente con modalità sostanzialmente identiche a quelle utilizzate nei riguardi dei Farmacisti formalmente dipendenti. L'Istituto appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, rigettarsi l'opposizione spiegata dalla ricorrente in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado.

Farmaregno S.r.l. ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto; in subordine, ha chiesto rideterminarsi il regime sanzionatorio, in relazione alla meno grave ipotesi dell'omissione invece che della ritenuta evasione contributiva; in via incidentale condizionata, ha chiesto dichiararsi la nullità dell'avviso di addebito n. 303 2023 00002644 62 000 per violazione dell'art. 30, comma 2, DL 78/2010, nonché l'illegittimità del verbale ispettivo e dell'avviso di addebito per violazione dei termini di cui all'art. 14 legge 689/1981, l'illegittimità del verbale ispettivo per carenza di motivazione ai sensi dell'art. 3 legge 241/1990, l'illegittimità del verbale ispettivo per violazione dell'art. 13, comma 1, lett. c), d.lgs. 124/2004.

Allo scadere dei termini per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ragioni di priorità logica suggeriscono di esaminare in primo luogo i motivi a base dell'appello incidentale, che vanno disattesi in base alle considerazioni già adeguatamente espresse dal Tribunale, da cui questo Collegio non ha motivo di discostarsi.

Ed infatti, il riferimento inequivocabile, in seno all'avviso di addebito, al periodo di maturazione della pretesa contributiva, alla sua tipologia, agli specifici titoli in forza dei quali sarebbe sorta ogni singola voce di credito, anche accessoria, ed infine l'espressa menzione degli estremi del verbale di accertamento ispettivo, incontestatamente già entrato nella sfera di legale conoscenza del ricorrente, dal quale origina la pretesa stessa, non lasciano seri dubbi in ordine alla validità del titolo esecutivo in relazione alla sufficiente indicazione della causale del credito, laddove la tecnica redazionale del rinvio *per relationem* ai contenuti specifici del suddetto verbale risponde all'ovvia esigenza di non comprometterne la valenza essenziale - quale richiesta di



pagamento - a causa della sovrabbondanza di informazioni facilmente reperibili *aliunde* da parte del destinatario.

Osta, poi, all'applicazione al caso di specie del termine di decadenza fissato dall'art.14 legge 689/1981, il carattere eccezionale delle disposizioni di legge che introducono un determinato regime sanzionatorio, la cui operatività, dunque, non può estendersi oltre i casi ivi espressamente contemplati (cfr. art. 14 Preleggi), così che correttamente il Tribunale ha individuato nella sola contestazione di un illecito amministrativo, e non anche nella domanda di pagamento di contributi, la fattispecie soggetta all'invocato termine decadenziale.

La dedotta circostanza che l'attività ispettiva si sarebbe protratta per un periodo significativo (da ottobre 2022 a maggio 2023), con conseguente **potenziale** violazione dei termini di legge, non è rilevante ai fini dell'odierna decisione, il cui oggetto resta circoscritto alla pretesa creditoria vantata dall'Inps e non si è certo estesa ai profili di responsabilità da illecito amministrativo in capo al soggetto debitore.

Infine, i denunciati profili di illegittimità del verbale ispettivo, per carenza di motivazione ai sensi dell'art. 3 legge 241/1990 e per omesso richiamo ivi alle “....*eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste o dalla persona presente all'ispezione*”, non incidono sull'indagine dell'Autorità Giurisdizionale Ordinaria, chiamata ad accertare la lesione di diritti soggettivi per effetto della violazione di norme di relazione, quali non sono quelle invocate dall'originaria ricorrente, il cui interesse ad agire in questa sede è circoscritto alla verifica di esistenza o meno dell'obbligazione contributiva a suo carico, nella misura vantata dall'Inps.

Passando all'esame dell'appello principale, esso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.

Il Collegio ritiene che gli elementi di valutazione raccolti dagli organi ispettivi e trasfusi nel verbale di accertamento siano sufficienti a palesare l'effettiva natura subordinata dei rapporti intercorsi tra la Società originaria opponente e le farmacisti che hanno sottoscritto dei formali contratti d'opera in contestazione.

Al riguardo, la decisione adottata dal Tribunale non appare condivisibile, in quanto si fonda su una valutazione di mera compatibilità dello schema contrattuale adottato dalle parti con il profilo della relativa esecuzione, senza adeguatamente valorizzare tutti quegli aspetti fattuali che hanno caratterizzato l'intero contesto lavorativo in cui si è collocata l'attività tanto delle Farmacisti “autonome” quanto delle Farmacisti formalmente assunte in regime di subordinazione; aspetti che, viceversa, adeguatamente soppesati, rivelano nella sostanza la sottoposizione delle une e delle altre ad un identico regime e ad un trattamento pressoché indifferenziato, per tutte contraddistinto da una forma “affievolita” di assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare esercitato dalla



Società, in base a modalità essenzialmente coerenti con la natura intellettuale e professionale dell'attività prestata, in virtù della quale il sottostare del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata, tutt'altro che netta, nondimeno caratterizzante il vincolo della subordinazione, come chiarito dalla Suprema Corte in seno a numerose pronunce (cfr. Cass.n.5436/2019; Cass.n.8444/2020; Cass.n. 15955/2024), sulla scorta delle quali è possibile affermare che la connotazione intellettuale della prestazione resa da determinate figure professionali - per le quali vige l'obbligo di iscrizione all'Albo - implica che la natura subordinata del rapporto di lavoro vada accertata non soltanto alla stregua del principale parametro normativo della soggezione al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, *“....ma, soprattutto, in base ad una **valutazione globale e pregnante di tutti gli indici sussidiari**, quali la collaborazione, la continuità delle prestazioni, l'individuazione di un monte orario settimanale (pur nell'autonoma determinazione del tempo lavoro), il pagamento a cadenze fisse di una retribuzione predeterminata, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo stabilito dal datore di lavoro, l'assenza in capo al lavoratore di una struttura imprenditoriale....”* (così, Cass.n.15955/2024).

Al riguardo, attraverso i contenuti pressoché concordi delle deposizioni testimoniali, si delinea il quadro di un'organizzazione aziendale incentrata sull'unilateralità delle scelte decisionali della Società appellata, in primo luogo in tema di classificazione delle professioniste come autonome o come dipendenti, del tutto sganciata da considerazioni inerenti alla differente natura dell'incarico, laddove, viceversa, è emersa la piena fungibilità ed alternanza delle une e delle altre, rispetto sia all'articolazione dei turni di lavoro che alla tipologia dei compiti a ciascuna assegnabili e da ciascuna svolti con le medesime modalità operative, indifferentemente presso uno qualsiasi dei punti vendita dislocati sul territorio, in base all'esigenza di copertura di posti anche solo temporaneamente vacanti, ed in forza di unilaterale valutazione della Società.

E' emerso, inoltre, che le Farmaciste autonome, non diversamente dalle dipendenti, dovessero comunicare le proprie assenze; la circostanza, pure emersa, che vi fosse una certa elasticità nel criterio delle sostituzioni non sembra contraddire il carattere eterodeterminato dell'articolazione dell'orario di lavoro - a tutte indifferentemente imposto entro precisi termini quantitativi, ossia per lo svolgimento di un predeterminato numero di ore settimanali - bensì appare in stretta connessione con la piena fungibilità delle mansioni professionali oggetto di prestazione, in forza della palmare considerazione che rispetto a queste ha minimo rilievo il tratto dell'*intuitus personae* e che all'assenza di un Farmacista senza dubbio può supplire qualsiasi altro collega iscritto all'Albo nel disbrigo di incombenze tipicamente ricollegabili all'esercizio della professione, senza che ciò incida in modo apprezzabile sull'interesse produttivo della parte datoriale. Ciò che, invece, connota di subordinazione il rapporto con entrambe le categorie di farmaciste in forze è la “garanzia” a tutte



richiesta, e dalle stesse offerta, di copertura degli orari di apertura al pubblico dei punti vendita, mediante ricorso, per l'appunto, al criterio elastico delle sostituzioni delle une con le altre indifferentemente, a prescindere dal regime contrattuale per ciascuna operante. In tal senso, le testimonianze di Santeusano Eleonora, Zona Valentina e Mincarini Mariachiara, ad onta di quanto ritenuto dal Tribunale, offrono significativi elementi a riprova dell'eterodirezione, proprio nella parte in cui sottolineano l'interscambiabilità di tutte le Farmaciste sia rispetto alla copertura dei turni che rispetto alla tipologia di mansioni da svolgere.

Altro indice rivelatore dell'eterodirezione è rappresentato dall'imposizione di indicazioni in merito alla fissazione dei prezzi ed alla scontistica praticabile, soprattutto con riguardo al regime delle offerte; è pure emerso in modo chiaro, attraverso le menzionate deposizioni testimoniali, l'obbligo di effettuare gli ordini presso i due soli fornitori Farmaregno e Sofarma, per giunta in base al criterio di prioritaria richiesta al primo e in via sussidiaria al secondo. Peraltro, emerge dalle riferite testimonianze come tali direttive in merito a sconti e promozioni, ove pure non particolarmente stringenti, fossero impartite negli stessi termini alle Farmaciste formalmente dipendenti, così che anche costoro operavano con un certo grado di autonomia, affatto compatibile con la natura pacificamente subordinata del rapporto.

Altro elemento di pregnante significato nell'affermazione del vincolo di subordinazione è l'accertato esercizio "affievolito" del potere disciplinare, in maniera sostanzialmente identica anche nei confronti delle Farmaciste formalmente dipendenti, nessuna delle quali risulta di fatto mai attinta da sanzioni disciplinari.

Quanto alle modalità di erogazione del compenso, è adeguatamente emerso che le Farmaciste con Partita Iva non avessero effettuato alcun versamento di capitale iniziale e godessero di un compenso a cadenza periodica fissa, il cui ammontare, stabilito e calcolato secondo criteri fissati dall'Azienda, poteva subire variazioni in relazione all'andamento degli affari, in rapporto ai ricavi e ai costi; ciò non smentisce la natura eterodiretta del rapporto, ove si pensi che anche il regime della subordinazione conosce istituti economici di natura incentivante (premi di produzione ecc.), intesi a mitigare il rigoroso criterio della retribuzione ancorata esclusivamente alla misura del tempo di lavoro.

In definitiva, il chiaro tenore delle dichiarazioni, rese nell'immediatezza dell'accesso ispettivo e sostanzialmente non smentite in sede giudiziale, è oltremodo significativo del sistema **uniforme** di gestione aziendale, in seno al quale è ragionevole ritenere che la figura professionale della Farmacista dotata di Partita Iva abbia di fatto rivestito il ruolo di Capo reparto, investito del compito di coordinare gli addetti al singolo punto vendita, dotato di un certo margine di autonomia operativa, affatto compatibile con la natura subordinata del rapporto, quest'ultima evincibile dalla



soggezione al potere direttivo della parte datoriale ed all'incardinamento nell'organizzazione dalla stessa unilateralmente predisposta.

Da quanto innanzi esposto, discende evidentemente la prova di un intento datoriale simulatorio a base della vicenda contrattuale dedotta in causa, e tanto risulta sufficiente a qualificare la fattispecie nei più gravi termini dell'evasione contributiva.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, la sentenza impugnata deve essere riformata in senso conforme alle istanze dell'Istituto appellante, con rigetto dell'originaria domanda attorea.

Le spese dell'intero giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo

P.Q.M.

La Corte così provvede: 1) Accoglie l'appello principale, rigetta l'appello incidentale e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta in primo grado da Farmaregno S.r.l., 2) condanna Farmaregno S.r.l. al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in favore dell'Inps in euro 7.000,00 per il primo grado ed in complessivi euro 6.500,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge; 3) dichiara la ricorrenza in astratto dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione

Ancona, 4 giugno 2026

Il Consigliere est.

Il Presidente

